

Molteplici operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera italiana si compiono in tratti di mare fuori dalla responsabilità SAR italiana. Perché la Guardia Costiera italiana coordina anche operazioni in mare a distanze lontane dalle coste italiane?

Il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (*Italian Maritime Rescue Coordination Center* IMRCC) della Guardia costiera di Roma, ricevuta direttamente la segnalazione di un'emergenza in atto, al di fuori della propria area di responsabilità SAR, in acque internazionali, è tenuto ad avviare le prime azioni e ad assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso, in adempimento agli obblighi giuridici assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147). Contemporaneamente, l'IMRCC, avvisa l'autorità SAR competente ovvero quella in grado di fornire migliore assistenza ("*better able to assist*" secondo la formulazione delle norme internazionali), ai fini dell'assunzione del coordinamento. Qualora questa non risponda o non sia disponibile, l'IMRCC coordina le operazioni fino al loro termine ed individua, in qualità di Autorità coordinatrice, il luogo sicuro di sbarco (*place of safety*) dei naufraghi.

La Guardia Costiera italiana, quando coordina un soccorso, può utilizzare altre navi oltre ai propri mezzi specializzati nel soccorso in mare (SAR - Search and rescue)?

Se necessario, la Guardia Costiera richiede la cooperazione di qualsiasi altra nave in condizione di prestare utile assistenza nell'area da cui proviene la segnalazione di un'emergenza in atto. Tra queste, anche le unità militari presenti in area, tramite i Comandi operativi militari sovraordinati.

La Guardia Costiera italiana, può utilizzare nei soccorsi in mare anche le navi delle Organizzazioni Non Governative (ONG)?

Sì, alle navi ONG, come qualsiasi altra nave in transito nell'area dove vi è un natante in difficoltà, può essere richiesta da parte della Guardia Costiera la partecipazione alle operazioni di soccorso. Tali unità sono utilizzate in caso di emergenza in mare quando dal punto di vista tecnico-operativo possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona.

In caso di mancata risposta dell'autorità SAR competente, cosa succede?

Qualora questa non risponda, non sia disponibile o non assuma il coordinamento, l'IMRCC, in qualità di prima autorità che ha ricevuto la richiesta di soccorso, coordina le operazioni fino al loro termine, cioè fino allo sbarco dei naufraghi nel *place of safety*.

Invece, in caso di riscontro positivo dell'autorità SAR competente?

Nel caso in cui, invece, durante il coordinamento delle operazioni da parte dell'IMRCC, l'autorità SAR (*Rescue Coordination Center - RCC*) competente per la zona di mare interessata o altra autorità SAR che ritenga, comunque, di essere in grado di fornire migliore assistenza ("*better able to assist*" secondo la formulazione delle norme internazionali), intervenga e dichiari di assumere la responsabilità delle operazioni di soccorso, è quest'ultima ad assumere, in base alle medesime norme internazionali, il coordinamento delle operazioni di soccorso.

In questo caso, l'IMRCC, in base ai criteri di cooperazione dettati dalla normativa internazionale SAR, se richiesto espressamente dall'Autorità SAR che ha assunto il coordinamento, può fornire supporto con l'impiego di mezzi o la diffusione o il rilancio di comunicazioni.

Quindi in caso di risposta positiva e di assunzione del coordinamento da parte di altro RCC, cosa accade?

In tal caso l'IMRCC informa le navi già eventualmente coinvolte nell'attività di soccorso dell'avvenuta

assunzione del coordinamento da parte di altro RCC e, al tempo stesso, fornisce ogni utile informazione all'Autorità SAR che assume il coordinamento del soccorso.

Quali sono i presupposti per l'individuazione di un'area SAR?

La dichiarazione unilaterale della *SAR region* è originata dalla competente autorità di uno Stato riconosciuto dalla comunità internazionale ed ha di per sé efficacia costitutiva. Presupposto è che il dichiarante abbia ratificato la convenzione di Amburgo. In essa, infatti, è contenuta l'assunzione di responsabilità per il coordinamento di operazioni SAR all'interno di un'area del Mediterraneo fino a quel momento non ricadente sotto la responsabilità di alcuno Stato costiero.

L'area di responsabilità SAR di qualunque Paese può essere segnalata nel "*Global Integrated Shipping Information System*" (GISIS) dell'International Maritime Organization (IMO); l'inserimento in tale sistema assume mera efficacia divulgativa dell'ubicazione e dell'ampiezza dell'area per la comunità internazionale ed i naviganti, non rilevando, quindi, ai fini dell'efficacia della dichiarazione dell'area SAR di responsabilità. Non tutti i paesi membri dell'IMO hanno completato la procedura di pubblicizzazione internazionale, ma non per questo hanno visto pregiudicata la legittimità della propria *Sar region* di responsabilità.

Cosa è il "place of safety" e come viene individuato?

L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. "*place of safety*").

Nell'ottica della Convenzione SAR, per "luogo sicuro" si intende un "luogo" in cui sia assicurata la "**sicurezza**" – intesa come **protezione fisica** – delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse in mare, oltre che "**naufraghi**" debbano qualificarsi anche come "**migranti**", l'accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all'esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorse.

Per l'Italia, il *place of safety* è determinato dall'Autorità SAR in coordinamento con il Ministero dell'Interno.